



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei comuni Lombarda costituita dai comuni di
Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Paisco Lovenato

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

ai sensi dell'articolo 33.3-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

comma aggiunto dall'art. 23.4 della legge n. 214 /11 e modificato dall'art. 1.4 della legge n. 135/12

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 03 del 27/03/2013

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (in seguito C.U.C.), istituita in applicazione dell'articolo 33, comma 3 – bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con deliberazione n. 3/13 dall'Assemblea dall'Unione delle Alpi Orobie Bresciane.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. La C.U.C. è un modulo organizzativo con funzione di centralizzazione delle procedure di affidamento dei contratti, volto ad impedire l'atomizzazione delle gare e ad ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione della procedura sia di prezzi di lavori, beni e servizi.
2. La C.U.C. opera nell'interesse dei Comuni facenti parte dell'Unione: Edolo, Malonno, Corteno Golgi, Sonico, Paisco Lovenò e dell'Unione medesima.
3. La C.U.C. è operativa dal 1 aprile 2013.
4. L'Unione adotta autonomamente tutti i provvedimenti necessari per garantire l'esercizio delle attività poste in capo alla C.U.C. con il presente Regolamento.

Articolo 3

Competenze della C.U.C.

1. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e cura, per conto degli enti dell'Unione e dell'Unione medesima, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo D.Lgs., svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
2. Compete alla C.U.C. la gestione delle procedure di gara, dall'acquisizione del CIG all'aggiudicazione definitiva, che interessano il singolo Comune, più Comuni contemporaneamente e l'Unione medesima, con esclusione degli affidamenti diretti.
3. La C.U.C. svolge le seguenti attività:
 - a) collabora con il/i Comune/i titolare/i del lavoro, della fornitura, del servizio nella redazione:
 - del capitolato di cui all'art. 5.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - del capitolato speciale;
 - dello schema di contratto;
 - b) concorda con il/i Comune/i titolare/i del lavoro, della fornitura, del servizio la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) acquisisce il codice identificativo di gara (CIG);
 - d) definisce, in collaborazione con il/i Comune/i titolare/i del lavoro, della fornitura, del servizio, il criterio di aggiudicazione della gara;
 - e) redige e adotta gli atti di gara: determinazione a contrattare, bando, disciplinare, lettera di invito;
 - f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - g) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - i) collabora, se espressamente richiesto, con i Comuni per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi tramite il MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) o mediante adesione alla convenzioni CONSIP S.p.A..

Articolo 4

Organizzazione e funzionamento della C.U.C.

1. La C.U.C. è operativa presso la sede dell'Unione dei Comuni Lombarda delle Alpi Orobie Bresciane e opera nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento, nel

Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia dei Comuni e dall'Unione, nel D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nel DPR 207/10 e s.m.i..

2. La C.U.C. attiva la procedura di gara a seguito dell'acquisizione di apposita richiesta del responsabile del procedimento comunale, contenente i seguenti dati e corredata dai seguenti atti:
 - a) per i lavori**
 - ✓ codice unico di progetto (CUP);
 - ✓ nominativo del R.U.P., telefono, fax, e-mail (se diversa dalla PEC del Comune);
 - ✓ modalità di finanziamento;
 - ✓ atto di approvazione del progetto oggetto della gara;
 - ✓ copia del progetto (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di esecuzione) sia su CD Rom sia in formato cartaceo;
 - ✓ verbale di validazione del progetto;
 - ✓ qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.
 - b) per forniture o servizi**
 - ✓ nominativo del R.U.P., telefono, fax, e-mail (se diversa dalla PEC del Comune);
 - ✓ qualità ed importo stimato della fornitura o del servizio;
 - ✓ termini temporali dell'espletamento della fornitura o del servizio;
 - ✓ capitolato d'oneri/capitolato speciale di gara in formato elettronico e cartaceo;
 - ✓ qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.
3. La C.U.C. è tenuta, dalla ricezione della richiesta di indizione della gara da parte del Comune, ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione della richiesta.
4. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al responsabile comunale.
5. Tutte le spese afferenti la procedura di gara (contributo Avcp, pubblicità legale, commissioni di giudicatrici, spese postali, etc) sono a carico del Comune nel cui interesse la medesima è attivata.
6. Per le gare relative a lavori pubblici, le spese di cui al comma precedente sono contenute nel quadro economico di progetto, alla voce "Somme a disposizione".
7. Per le gare relative a forniture e servizi, le spese di cui al comma 5 sono rendicontate dall'Unione al Comune nel cui interesse la gara è stata attivata, in occasione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 5

Compiti del Responsabile della C.U.C.

1. Compete al Responsabile della C.U.C. il procedimento di gara relativo a lavori, forniture e servizi.
2. In particolare, nell'ambito delle competenze di cui al precedente art. 3, il Responsabile della C.U.C. è tenuto, in termini indicativi e non esaustivi, a:
 - a. collaborare con il responsabile comunale nella redazione dei capitolati di gara e dello schema di contratto;
 - b. redigere ed adottare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., la determinazione a contrattare concordando con il responsabile comunale la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c. definire, in collaborazione con il responsabile comunale, il criterio di aggiudicazione della gara;
 - d. acquisire il codice identificativo di gara (CIG);
 - e. predisporre, sottoscrivere ed approvare con apposita determinazione l'avviso di pre e post-informazione, il bando di gara, il disciplinare di gara, la lettera d'invito, in conformità alla norme di riferimento vigenti nel tempo;
 - f. pubblicare gli atti di cui al punto precedente e dare attuazione ai connessi obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente nel tempo;
 - g. verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
 - h. redigere, in collaborazione con il responsabile comunale, l'elenco delle ditte da invitare nel caso di procedura negoziata;
 - i. nominare e presiedere la commissione di gara;
 - j. redigere e sottoscrivere il verbale di gara;

- k. redigere e sottoscrivere i provvedimenti di aggiudicazione, curandone gli adempimenti conseguenti;
- l. trasmettere ad ogni singolo Comune le risultanze di gara per l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- m. redigere gli atti e provvedere agli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura di gara;
- n. curare la gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- o. collaborare, se espressamente richiesto, con i Comuni per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi tramite il MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) o mediante adesione alla convenzioni CONSIP S.p.A..

Articolo 6 Compiti del Responsabile comunale

Compete al responsabile comunale a cui è assegnato il lavoro, la fornitura, il servizio provvedere

- a:
- a. inoltrare la richiesta di cui al precedente art. 4.2;
 - b. definire ed attribuire i valori ponderali in caso di procedura di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c. assumere l'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
 - d. rimborsare all'Unione le spese afferenti la procedura di gara;
 - e. redigere il contratto;
 - f. stipulare il contratto;
 - g. comunicare all'Osservatorio dei Contratti Pubblici le informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - h. comunicare alla C.U.C., entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui è previsto l'affidamento nel corso dell'anno.

Articolo 7 Rapporti finanziari tra Unione e Comuni

1. Al fine di consentire il funzionamento della C.U.C., i Comuni dell'Unione sono tenuti:
 - a) a trasmettere all'Unione, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi dei quali si prevede l'espletamento di procedura di gara nel corso dell'anno;
 - b) a corrispondere alla C.U.C. gli oneri derivanti dai eventuali contenziosi in materia di affidamento.
2. Le spese di gestione e funzionamento della C.U.C. sono coperte con fondi propri dell'Unione, con fondi da trasferimento dello Stato, della Regione e dei Comuni.
3. Le spese che l'Unione sostiene per la C.U.C. si distinguono in:
 - a) spese vive di espletamento della procedura di gara (contributo Avcp, pubblicità legale, commissioni giudicatrici, spese postali, spese di notifica, etc);
 - b) spese di funzionamento (personale, acquisto di attrezzature, software, cancelleria, consulenze, etc);
4. Le spese di cui al precedente punto a) sono a carico del Comune nel cui interesse è attivata la procedura di gara e per le gare relative a lavori pubblici, sono individuate nel quadro economico di progetto, alla voce "Somme a disposizione" mentre per le gare relative a forniture e servizi, sono rendicontate dall'Unione al Comune in occasione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
5. Le spese di cui al punto b), finalizzate ad assicurare il livello minimo di funzionamento della C.U.C., sono coperte dai Comuni mediante una percentuale fissa dello 0,50% dell'importo dei lavori a base d'asta da prevedere nel quadro economico di progetto alla voce "Somme a disposizione" e/o con le seguenti modalità di riparto:
 - ✓ 70% in proporzione al numero delle gare espletate nell'anno di riferimento in favore di ciascun comune;
 - ✓ 30% in proporzione alla popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente.

6. Qualora durante l'esercizio finanziario il numero di gare espletate per lavori garantisca, attraverso la percentuale fissa dello 0,50%, l'integrale copertura delle spese di funzionamento, l'Unione non provvede al riparto di cui al comma precedente.
7. Nell'ipotesi in cui l'applicazione della percentuale fissa dello 0,50% sull'importo dei lavori determini avanzo di gestione, quest'ultimo viene accantonato in apposito fondo per il finanziamento delle spese di funzionamento della C.U.C. per l'esercizio successivo.
8. Qualora durante l'esercizio finanziario di riferimento la C.U.C non abbia ricevuto dai Comuni alcuna richiesta di attivazione di gara, la spesa per il funzionamento di cui al punto b) del precedente comma 3, è ripartita fra i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente.
9. Con riferimento alle spese di funzionamento l'Unione redige, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto del precedente esercizio finanziario che trasmette ai Comuni dell'Unione entro il 30 aprile.
10. Il Comune è tenuto al rimborso delle spese di cui al punto a) del precedente comma 3 entro 30 gg dalla ricezione della richiesta.
11. Il Comune provvede all'erogazione all'Unione della somma derivante dall'applicazione della percentuale fissa dello 0,50% sull'importo dei lavori contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa di cui all'art. 6 lettera c).
12. Il Comune provvede all'erogazione all'Unione delle somme di cui al precedente punto 9 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 Dotazione di personale della C.U.C.

1. I Comuni assicurano all'Unione la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento della C.U.C. mediante, in prima istanza, l'istituto del comando.
2. L'Unione per garantire il funzionamento della C.U.C. può avvalersi, inoltre, di personale assunto direttamente, nelle varie forme consentite dalla legge, oppure di contratti di lavoro autonomo.

Articolo 9 Contenzioso

L'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario, da parte di soggetti terzi, relativo alla procedura di gara ed attinente alle competenze della C.U.C è trattato direttamente dal Comune nel cui interesse la gara è stata attivata, previa acquisizione di relazione scritta redatta dal responsabile della C.U.C..

Articolo 10 Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 150/09 e s.m.i., il presente Regolamento viene pubblicato, fino a revoca, sul sito web dell'Unione.

Articolo 11 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto dell'Unione dei Comuni, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., del Regolamento per i lavori, servizi e forniture dell'Unione e dei Comuni associati.

